

7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.

8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.»

«Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla

legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.»

Si riporta l'articolo 17 del citato Codice della navigazione:

«Art. c.n. art. 17. Attribuzioni degli uffici locali.

Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.»

16G00195

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2016.

**Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2016-2017 relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole», di cui all'art. 103-octies bis del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 30/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);


Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati — che abroga, tra l'altro, il regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio — ed, in particolare, l'art. 23 che prevede, a favore degli Stati membri, un aiuto comunitario per la distribuzione di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole»;



Visto il regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che all'art. 16 stabilisce che i riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, a seguito della sua abrogazione da parte del regolamento (UE) n. 1308/2013, s'intendono fatti al regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato allo stesso;

Vista la tavola di concordanza che figura in allegato al predetto regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, in base alla quale il riferimento all'art. 103-*octies* bis, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1234/2007, ora abrogato, deve intendersi fatto all'art. 103-*octies* bis, paragrafo 5 del regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L46/8 il 23 febbraio 2016, che abroga il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione e integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta e verdura nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 23, paragrafo 2, regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini fissati dal regolamento (CE) n. 288/2009, abrogato dal regolamento delegato (UE) 247/2016 della Commissione, la strategia nazionale del Programma «Frutta e verdura nelle scuole» relativa all'annualità 2016/2017;

Vista la decisione della Commissione C(2016) 1729 del 30 marzo 2016 che, nel fissare la ripartizione definitiva per Stato membro dell'aiuto comunitario relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole» per il periodo 1° agosto 2016 - 31 luglio 2017, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 25.813.171,00;

Vista la nota n. 0014076 del 25 febbraio 2016, integrata dalla nota n. 037430 del 4 maggio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2016-2017 a favore del Programma «Frutta e verdura nelle scuole», pari a 25.813.171,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 6.453.293,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 luglio 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del Programma «Frutta e verdura nelle scuole», previsto dall'art. 103-*octies* bis del Regolamento UE n. 1370/2013, per l'annualità 2016-2017, è pari ad euro 6.453.293,00.

2. Le erogazioni a valere sulla quota di cofinanziamento vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate DALL'AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Organismo pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'IG.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2337

16A06772

